

Questioni pregiudiziali

1. Se la nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato nella clausola 4 della direttiva 97/81 ⁽¹⁾ possa essere applicata ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo, derivante dai contributi versati da e a favore del lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa.
2. Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, e considerando dunque che una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo rientri nella nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento la clausola 4 della direttiva 97/81, se il divieto di discriminazione enunciato in detta clausola debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del *pro rata temporis* — esiga per i lavoratori a tempo parziale, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro.
3. Come questione complementare alle precedenti, se un sistema come quello spagnolo [esposto nella VII disposizione suppletiva della LGSS (legge generale sulla previdenza sociale)] di versamento contributi, accesso e quantificazione della pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale possa essere considerato come un «aspetto o condizione delle retribuzioni» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato all'art. 4 della direttiva 2006/54 ⁽²⁾ e all'art. 157 TFUE (ex art. 141 CE).
4. Come questione alternativa alle precedenti, nel caso che la pensione di vecchiaia contributiva spagnola non si possa intendere né come «condizione di impiego» né come «retribuzione», se il divieto di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, enunciato all'art. 4 della direttiva 79/7 ⁽³⁾, debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del *pro rata temporis* — esiga per i lavoratori a tempo parziale (per la stragrande maggioranza donne), rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

Impugnazione proposta il 22 luglio 2011 dalla Région Nord-Pas-de-Calais avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commissione

(Causa C-389/11 P)

(2011/C 290/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv. ti M. Cliquennois e F. Cavedon)

Altre parti nel procedimento: Communauté d'Agglomération du Douaisis, Commissione europea

Conclusioni

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08;
- accogliere le conclusioni presentate nel procedimento di primo grado dalla Région Nord-Pas-de-Calais;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, la Région Nord-Pas-de-Calais addebita al Tribunale di essersi rifiutato di esaminare le censure formulate avverso la decisione della Commissione 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., ritirata e sostituita dalla decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4112 def., essendo le due decisioni relative al medesimo aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007). Invero, secondo la ricorrente, la nuova decisione risponderebbe in realtà alle memorie che essa ha depositato nell'ambito del suo ricorso iniziale dinanzi al Tribunale, senza che essa possa essere sentita nell'ambito di un nuovo previo procedimento amministrativo.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio in occasione del procedimento amministrativo, atteso che la Commissione avrebbe adottato una nuova decisione affrancandosi dall'obbligo di rispettare le formalità sostanziali inerenti a tale adozione. Invero, essa avrebbe modificato la sua analisi relativamente alla natura della misura statale in questione e rivisto il metodo di calcolo dei tassi di riferimento applicabili al momento della concessione dell'aiuto di Stato alla Arbel Fauvet Rail SA.